

Ministero dell^aUniversità e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO il decreto ministeriale del 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati disciplinati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO l'articolo 3 legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il d.m. 9.01.2018 (prot. n. 14), che "definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi";

VISTO il decreto ministeriale n.98 del 6 giugno 2019 recante Regolamento in materia di istituzione della scuola di "Cinema, fotografia, audiovisivo" ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. 8.7.2005, n. 212;

VISTO il decreto ministeriale n.287 del 6 luglio 2020 di definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL 11 "Cinema, fotografia, audiovisivo";

VISTA la circolare ministeriale n. 38011 del 1 dicembre 2021 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 5231 del 23/02/2022 con la quale è stato prorogato al 10 marzo 2022 il termine di presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali



Ainistero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.3065 del 23/12/2013 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituzione Istituto sup. per le industrie artistiche (ISIA) - ROMA e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la richiesta presentata dall'Istituzione Istituto sup. per le industrie artistiche (ISIA) - ROMA di modifica dei corsi di diploma accademico di secondo livello;

VISTE le relative delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Istituto sup. per le industrie artistiche (ISIA) - ROMA;

CONSIDERATA la dichiarazione dell'Istituzione Istituto sup. per le industrie artistiche (ISIA) - ROMA relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

VISTO il parere espresso dal CNAM con le delibere n. 346 del 11/08/2022 e n. 389 del 11/08/2022;

CONSIDERATO che i corsi di secondo livello autorizzati con il presente provvedimento risultano pertanto conformi alle statuizioni contenute nel D.P.R. n. 212 dell' 8 luglio 2005 e del D.M. 14 del 2018;

DECRETA

Art.1

A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 sono approvate le modifiche alle tabelle annesse al Regolamento didattico dell'Istituzione Istituto sup. per le industrie artistiche (ISIA) - ROMA relativamente ai piani di studio dei seguenti corsi di diploma accademico ordinamentale di secondo livello.

SCUOLA DI DESIGN DISLO2 - DESIGN SISTEMICO PER LA COMUNICAZIONE
SCUOLA DI DESIGN DISLO2 - DESIGN SISTEMICO PER I SERVIZI E I PRODOTTI

Art.2

Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R.8 luglio 2005, n. 212.

Art.3

Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate le modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art.4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento ai titoli di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.



Ministero dell'Università e della Ricerca Segretariato Generale

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Art.5

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 8 luglio 2005 dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Gianluca Cerracchio